

STATUTO

**IL SORRISO V SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAGONEGRO PZ VIA CALABRIA 5

Numero REA: PZ - 203012

Codice fiscale: 02055640763

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Lagonegro (PZ) la Società Cooperativa denominata	
	"IL SORRISO V SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - E.T.S.". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può	
	aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di	
	cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante "la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" di cui	
	all'art. 1 lettera A della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione	
	1	

	lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. Inoltre, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione lavorativa.	
	La Cooperativa si propone dunque, compatibilmente con i	
	mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato le	
	attività inerenti l'oggetto sociale coinvolgendo i soci e	
	contribuendo alla loro educazione, qualificazione morale,	
	culturale, professionale e materiale.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito	
	all'art. 3, la Cooperativa ha come oggetto La società, nel	
	rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza	
	finalità speculative, previo rilascio delle relative	
	autorizzazioni, la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 112 - recante revisione della disciplina	
	in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma	
	2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106 di cui	
	all'articolo 1 comma 1 lettere a) e della legge 381/91 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella	
	gestione di servizi nel comparto socio-sanitario	
	assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi	
	anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della	
	medesima legge.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando	
	locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati,	
	può fornire servizi sociali e medici a favore di minori,	
	disabili, anziani, tossicodipendenti e persone	
	svantaggiate. In relazione a ciò ed ai principi che	
	disciplinano le società cooperative e ispirati alla	
	mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per	
	conto di enti pubblici, anche economici, per enti	
	territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- strutture e servizi socio assistenziali come previste dal	
	DGR Basilicata numero 194 del 8 marzo 2017 e nello	

	specifico: servizi domiciliari di assistenza ad anziani e	
	disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso	
	famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza,	
	gestione di strutture protette, case di riposo, comunità	
	alloggio, case famiglia; appartamenti diffusi (servizi di	
	prossimità per anziani); residenze socio - assistenziali per	
	anziani (RASS); residenze socio - assistenziali per anziani	
	non autosufficienti(RASS1); centri diurni socio	
	assistenziali per anziani; centri sociali polivalenti	
	(laboratori di comunità); servizi di supporto ai disabili:	
	centri diurni socio - educativo per disabili; centri diurni	
	socio - educativi per autonomie dei disabili; comunità	
	residenziale per disabili: dopo di noi; gruppo appartamento	
	per disabili, residenze temporanee; comunità residenziali	
	socio riabilitative; ospitalità diffusa; centro notturno per	
	l'accoglienza dei senza fissa dimora; casa rifugio per	
	persone vittime di tratta; comunità alloggio, appartamenti	
	per famiglie monoparentali con prole e genitori separati in	
	condizioni di disagio; centro antiviolenza; case di rifugio	
	per madri e figli vittime di violenza;	
	- trasporto disabili e dializzati;	
	- servizi per una vita autonoma; gestione di centri per la	
	cura della persona (attività di parrucchiere ed estetica	
	anche per persone diversamente abili) con prestazioni anche	
	domiciliari; consegna farmaci, referti , fisco a domicilio,	
	pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche,	
	musicoterapia , pony-terapia, segretariato sociale per	
	informazione ed orientamento, sportelli immigrati;	
	- gestione, in modo organico ed adeguato alle esigenze della	
	persona e delle famiglie, di servizi per: i disabili, gli	
	immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi	
	in genere, quali:	
	- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);	
	- assistenza domiciliare ai diversamente abili;	
	- assistenza ai minori presso istituti scolastici;	
	- gestione di servizi riabilitativi , di accoglienza, di	
	animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di	
	comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili	
	al raggiungimento dello scopo sociale;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche	
	per soggetti diversamente abili;	
	- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a	
	minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro	
	nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private,	
	scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed	
	integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap,	
	assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e	
	post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche ,	
	comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione	
	3	

	giovane, servizi educativi di strada, servizi ricreativi	
	per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in	
	vacanza, centri informagiovani ed altre attività di	
	interesse educativo giovanile;	
	attività di formazione e orientamento in genere, con	
	organizzazione di corsi e seminari.	
	La società può altresì partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e	
	l'erogazione dei servizi stessi.	
	Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle	
	prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni	
	riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà	
	compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno	
	ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di	
	fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore	
	proprio o di altre imprese partecipate e/o controllate dalla	
	società medesima.	
	Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o	
	indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai	
	fini del collocamento nei confronti del pubblico,	
	interessenze e partecipazioni in altre società o imprese	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché	
	compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di	
	realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti	
	della normativa vigente.	
	Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'imprese,	
	nonché concorrere a gare ed appalti sia pubblici che	
	privati, stipulare contratti di rete.	
	La cooperativa potrà aderire a organizzazioni	
	rappresentative nell'ambito della cooperazione.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e	
	previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle	
	Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che	
	operano nei settori di attività della qui costituita società.	
	Al fine di migliorare qualitativamente le attività di cui	
	all'oggetto sociale la cooperativa può predisporre programmi	
	operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi	
	fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli	
	associati e di organismi comunitari e nazionali, anche di	
	concerto con l'Unione nazionale; può costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e la incentivazione della	
	ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale dei propri	
	associati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	

	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le	
	operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice Civile nei	
	limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma	
	dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o	
	5	

	partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino	
	in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice	
	Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella	
	categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti	
	riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del	
	presente Statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto	
	primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
	trasferibili. La quota minima è Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo	
	Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	
	modalità previste dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale	
	delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo	
	articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve	
	divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti	
	voti:	
	- 1 (un) voto per conferimento pari ad Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero);	
	- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero);	
	- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro	
	50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);	
	- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro	
	100.000,00 (centomila virgola zero zero);	
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro	
	150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	7	

	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	8	

	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	

	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve	
	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse	
	tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione	
	dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della	
	propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta,	
	dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	Amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo,	
	si renda moroso nel versamento del valore delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	10	

	ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella	

	misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	12	

	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	13	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può	
	utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che	
	mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento	
	gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei	
	seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	

	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui	
	alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge	
	n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della	
	Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al	
	successivo articolo, sono adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	15	

	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma	
	potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il	
	procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno	
	novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio	
	sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere	
	conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore	
	a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si	
	tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della	
	società o la sua trasformazione è necessario il voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f),	
	g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	

	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso	
	contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo	
	visibile nei locali della sede sociale oppure spedito a	
	mezzo posta ordinaria, almeno 10 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per	
	quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis	
	del Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della UN.I.COOP. di Varese alla quale la	
	Cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	17	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e nei limiti stabiliti dalla legge. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di Amministrazione) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto	
	18	

	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale oppure spedito a tutti	

	gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	20	

	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il sindaco unico o il revisore contabile possono essere nominati facoltativamente.	
	Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. In tali casi l'organo di controllo esercita il controllo contabile ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultimo ad un revisore.	
	All'uopo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	21	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche	
	sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella	
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le	
	eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la	
	cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO:TETA GIUSEPPE, GIUSEPPE LUONGO, MARIO SARDONE,	
	SALVATORE BRUNO, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL	
	22	

24 di 24